

Fondazione Bocconi

Istituto Javotte Bocconi Manca di Villa Hermosa

Whistleblowing Policy

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

REV.	Data	Oggetto revisione	Approvato dal Consiglio di Amministrazione
0	16.11.2023	Prima emissione	17.11.2023
1	16.10.2026	Aggiornamento	16.10.2026

Indice

1. Obiettivo 3

2. Ambito di applicazione soggettivo 3

3. Ambito di applicazione oggettivo 4

4. Canali di segnalazione 4

4.1 Canali interni alla Fondazione 5

4.2 Canale esterno attivato presso ANAC 5

4.3 Divulgazione pubblica 6

5. Attività, regole e responsabilità 6

5.1 Owner del processo 6

5.2 Oggetto e requisiti della segnalazione 6

5.3 Trasmissione della segnalazione 8

5.4 Verifica della segnalazione / Accertamenti preliminari 8

5.5 Verifica della segnalazione / Indagine specifica 8

5.6 Esito dell'indagine e adempimenti successivi 9

5.7 Registrazione chiusura del procedimento 9

5.8 Conservazione e archiviazione della documentazione 9

6. Reporting 10

7. Garanzie e misure di protezione 10

7.1 La tutela dell'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti / menzionati nella segnalazione 10

7.2 Misure di protezione 10

8. Comunicazione sul sistema whistleblowing 11

9. Misure sanzionatorie e disciplinari 11

10. Trattamento dei dati personali 12

11. Riferimenti normativi 13

11.1 Riferimenti normativi esterni 13

11.2 Riferimenti normativi interni 13

1. Obiettivo

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (c.d. *Whistleblowing*) aventi ad oggetto violazioni, anche solo sospette ma ragionevoli, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, anche potenziale o cessato, presso la Fondazione Bocconi, Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa (di seguito anche "Fondazione" o "Fondazione Bocconi").

Le segnalazioni posso riguardare violazioni, commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esser commesse dal Personale della Fondazione e/o da terzi, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, ivi comprese quelle rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231"), delle procedure stabilite per la sua attuazione e del Codice Etico della Fondazione.

La procedura disciplina altresì il processo di archiviazione e la successiva cancellazione sia delle segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, nel rispetto dei principi di limitazione della conservazione e minimizzazione dei dati, nonché della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, con le modalità indicate nel presente documento.

La procedura è finalizzata altresì a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 16.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (c.d. disciplina Whistleblowing)*".

La Fondazione garantisce e promuove la segnalazione di violazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, anche in forma anonima, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione, nonché la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, in conformità al D.lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC.

2. Ambito di applicazione soggettivo

Destinatari della procedura sono i Vertici aziendali, i componenti degli Organi Sociali e dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione Bocconi, nonché i dipendenti della Fondazione.

In linea con quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, i soggetti che possono effettuare segnalazioni sono:

- lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione, anche nel corso del periodo di prova (inclusi coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato o sia cessato, laddove le informazioni siano state acquisite nel relativo contesto);
- soci e membri dell'Organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi della Fondazione e coloro che esercitano tali funzioni in via di mero fatto;
- tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari, che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori della Fondazione;
- candidati ad una posizione lavorativa presso la Fondazione, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni nel corso del processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni;
- eventuali ulteriori soggetti espressamente individuati dalla normativa applicabile.

Le misure di protezione si applicano anche qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite:

- prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora le informazioni siano state apprese nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione sono altresì estese, nei casi e nei limiti previsti dal D.lgs. 24/2023, anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, cioè persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nello stesso contesto lavorativo e mantenendo la riservatezza dell'attività svolta;
- terzi collegati al segnalante che potrebbero essere esposti a ritorsioni, quali colleghi di lavoro che intrattengono un rapporto abituale e ricorrente con il segnalante e persone fisiche a lui legate da stabile legame affettivo o da parentela entro il quarto grado;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavori, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo e che potrebbero essere esposti a ritorsioni.

La presente procedura è resa accessibile mediante pubblicazione in apposita sezione del sito web aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

3. Ambito di applicazione oggettivo

Rientrano nell'ambito oggettivo della segnalazione le informazioni, incluse quelle fondate su sospetti ragionevoli, relative a violazioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali rilevanti ai sensi della normativa applicabile;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea nei settori individuati dal D.lgs. 24/2023, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, sanità pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 TFUE);
- atti o omissioni che ledono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali nel mercato interno (art. 26, par. 2, TFUE), incluse violazioni delle norme UE in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposte sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'obiettivo o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea sopra richiamate.

Restano escluse dal presente ambito oggettivo:

- segnalazioni prive di elementi di fatto sufficientemente circostanziati o manifestamente infondate;
- segnalazioni basate su indiscrezioni non verificabili ("voci di corridoio");

contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego.

4. Canali di segnalazione

Per garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing, sono stati predisposti diversi canali per raccogliere le segnalazioni in forma scritta, orale o elettronica, tra cui:

- canali interni alla Fondazione;
- canale esterno attivato presso ANAC;
- divulgazione pubblica;

- denuncia all'autorità giurisdizionale

4.1 Canali interni alla Fondazione

Le segnalazioni in forma scritta possono essere trasmesse tramite posta ordinaria, all'indirizzo: *Fondazione Bocconi - Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa Via Sarfatti n. 25, 20136 Milano.*

Il gestore delle segnalazioni è individuato nell'Organismo di Vigilanza, in cui componenti sono espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali e vincolati a obblighi di riservatezza.

Al fine di assicurare la riservatezza della segnalazione, è necessario che la stessa venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante e un canale di contatto che possa essere utilizzato dal Gestore delle Segnalazioni in via riservata per fornire i riscontri previsti (e-mail personale, telefono, indirizzo postale del segnalante), eventualmente unitamente alla copia di un documento di identità, ove ritenuto necessario e, nella seconda, il contenuto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta recante all'esterno la dicitura "*Riservata al Gestore delle Segnalazioni*".

Il segnalante può, inoltre, chiedere di effettuare una segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto (da fissarsi entro un termine congruo e comunque non superiore a 15 giorni) con il Gestore delle Segnalazioni, esplicitando tale necessità tramite comunicazione a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo sopra indicato, ovvero tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail: odvfondazionebocconi@unibocconi.it.

Il colloquio, previo consenso del segnalante, è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante verbale, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

I canali di segnalazione sopra descritti sono idonei a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti o comunque menzionati, del contenuto della segnalazione e dell'eventuale documentazione alla stessa allegata nel rispetto del D.lgs. 24/2023.

4.2 Canale esterno attivato presso ANAC

Il segnalante può rivolgersi al canale esterno gestito da ANAC esclusivamente nei casi previsti dall'art. 6 del D.lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida ANAC. In particolare, il ricorso al canale esterno è consentito quando:

- il canale di segnalazione interno non risulta attivo o non conforme ai requisiti previsti dalla normativa;
- la segnalazione effettuata tramite il canale interno non ha ricevuto riscontro nei termini di legge;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'utilizzo del canale interno non garantirebbe un trattamento efficace, imparziale o adeguatamente tutelato sotto il profilo del rischio di ritorsione.

Il ricorso al canale esterno è pertanto subordinato alla sussistenza di tali presupposti e non costituisce un'alternativa libera al canale interno, che rappresenta la via primaria e preferibile di segnalazione.

Le segnalazioni esterne ad ANAC sono trasmesse tramite l'apposita piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il sito istituzionale dell'Autorità, secondo le modalità operative definite dalla stessa ANAC. Nei casi previsti dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC, la segnalazione può essere presentata anche in forma orale.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e supportate da elementi di fatto, al fine di consentire all'Autorità competente di valutare adeguatamente la fondatezza dei fatti segnalati. Il segnalante è pertanto tenuto a fornire tutte le informazioni utili alla comprensione delle circostanze di tempo, luogo e modalità dei comportamenti segnalati.

Anche in caso di ricorso al canale esterno, si applicano integralmente le tutele previste dal D.lgs. 24/2023. La Fondazione vieta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di chi effettua

una segnalazione in buona fede, inclusi i facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, nonché i soggetti ulteriormente tutelati ai sensi della normativa vigente.

Qualsiasi atto ritorsivo è considerato nullo e contrario alle disposizioni normative e alla presente procedura.

4.3 Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica di informazioni su violazioni, intesa come la diffusione delle stesse tramite stampa, mezzi di informazione, social media o altri canali idonei a raggiungere un pubblico indeterminato, costituisce una modalità di segnalazione eccezionale ed è ammessa esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 15 del D.lgs. 24/2023.

La persona segnalante beneficia delle misure di protezione previste dalla normativa vigente solo qualora la divulgazione pubblica avvenga al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione tramite il canale interno e/o il canale esterno e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti dalla legge;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, in caso di segnalazione tramite il canale esterno, sussista un rischio concreto di ritorsione o che la violazione possa non essere efficacemente affrontata, anche in ragione della possibile collusione tra il soggetto segnalato e l'autorità competente o dell'occultamento o distruzione delle prove.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la divulgazione pubblica non consente l'accesso alle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 e può esporre il soggetto che la effettua alle responsabilità previste dall'ordinamento vigente.

Resta fermo che, laddove ricorrano i presupposti normativi, anche in caso di divulgazione pubblica si applicano le misure di protezione previste dalla disciplina whistleblowing, inclusa la tutela contro atti di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, nei confronti della persona segnalante, dei facilitatori e degli altri soggetti tutelati ai sensi di legge.

5. Attività, regole e responsabilità

5.1 Owner del processo

Il Gestore delle Segnalazioni è individuato quale soggetto responsabile della gestione dell'intero processo, fermo restando il rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e adeguata formazione richiesti dal D.lgs. 24/2023.

Il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto dei soggetti aziendali competenti, nonché, ove necessario, di soggetti esterni formalmente incaricati e specificamente formati in materia e vincolati da obblighi di riservatezza.

Qualora la segnalazione riguardasse il Gestore delle Segnalazioni, lo stesso è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale valuterà se affidare l'istruttoria al Gestore delle Segnalazioni, con l'esclusione del/i soggetto/i coinvolto/i, o se gestirla direttamente, in conformità alla presente procedura, anche con il supporto di un consulente esterno.

5.2 Oggetto e requisiti della segnalazione

La Fondazione Bocconi considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente procedura, comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali rilevanti ai sensi della normativa applicabile;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione;

- violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea nei settori individuati dal D.lgs. 24/2023, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: appalti pubblici, servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela ambientale, sicurezza alimentare, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi dell'art. 325 TFUE;
- atti od omissioni che ledono la libera circolazione nel mercato interno ai sensi dell'art. 26, par. 2, TFUE, incluse le violazioni della normativa europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposte sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea sopra richiamate.

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

A questo si aggiunga che le segnalazioni che si basano su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro della presente procedura.

Nel campo di applicazione della presente procedura non sono comprese, altresì le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La segnalazione deve essere completa, esaustiva e circostanziata, al fine di consentire la verifica della sua fondatezza. I segnalanti, pertanto, sono tenuti a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire le dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, quali, a titolo esemplificativo:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione.

I requisiti sopra descritti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che i segnalanti possono non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste al momento dell'invio della segnalazione, ma dovranno poter essere ricostruiti nella fase di istruttoria.

La procedura prevede la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante e l'applicazione delle misure di protezione previste dalla normativa vigente, ove ne ricorrano i presupposti.

Le segnalazioni anonime sono in ogni caso registrate, conservate e valutate a cura del Gestore delle Segnalazioni e sono trattate nell'ambito della presente procedura qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione. L'accesso alle misure di protezione è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previste dal D.lgs. 24/2023.

Resta fermo che, laddove l'identità del segnalante anonimo venisse successivamente rivelata, al medesimo saranno garantite tutte le tutele previste ai sensi del D.lgs. 24/2023 (cfr. par. 6).

5.3 Trasmissione della segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di informazioni su violazioni, come definite nell'ambito della presente procedura, commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, è tenuto ad effettuare tempestivamente una segnalazione al Gestore delle Segnalazioni.

Le segnalazioni ricevute da altri soggetti aziendali o da altri organismi di controllo della Fondazione devono essere inoltrate (in originale), entro sette giorni dalla ricezione, al Gestore delle Segnalazioni, senza trattenerne copia e utilizzando i canali predisposti al fine di tutelare la riservatezza e l'onorabilità dei soggetti segnalati e l'efficacia degli accertamenti.

La mancata tempestiva trasmissione al Gestore delle Segnalazioni di dette segnalazioni costituisce violazione della procedura e costituisce un illecito disciplinare passibile di sanzione (cfr. par. 7).

È fatto espresso divieto a tutti i soggetti diversi da quelli identificati dalla presente procedura di raccogliere direttamente le segnalazioni di sospetti comportamenti illeciti o non conformi (ad esempio attraverso telefonate o colloqui informali). In tali casi, il soggetto che riceve impropriamente la segnalazione deve indicare tempestivamente al segnalante i canali ufficiali e le corrette modalità di trasmissione previste dalla presente procedura.

5.4 Verifica della segnalazione / Accertamenti preliminari

Ricevuta la segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni fornisce al segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa, utilizzando i contatti forniti.

Il Gestore delle Segnalazioni deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti o comunque menzionati e del contenuto della segnalazione in tutte le successive fasi di gestione della stessa.

Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della stessa, il Gestore delle Segnalazioni fornisce al segnalante un riscontro, utilizzando i contatti forniti, con informazioni in merito al seguito che è stato dato o si intende dare alla segnalazione.

In sede di indagine, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto di soggetti aziendali competenti o, ove necessario, di consulenti esterni e, qualora lo ritenesse opportuno – in funzione della natura della presunta violazione – può informare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Qualora all'esito dell'accertamento non emergano elementi per dare seguito alla segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni procede all'archiviazione della notizia, formalizzandone analitica motivazione.

Qualora, invece, all'esito dell'accertamento la segnalazione risulti fondata, il Gestore delle Segnalazioni dà avvio alla successiva fase di istruttoria.

5.5 Verifica della segnalazione / Indagine specifica

In caso di segnalazione da sottoporre ad indagine, il Gestore delle Segnalazioni procede con l'approfondimento dei fatti segnalati, attenendosi a procedure conformi alle leggi vigenti ed ai contratti di lavoro applicabili che includono, tra l'altro, la facoltà – da parte delle competenti funzioni – di analizzare la posta elettronica aziendale (solo previa comunicazione) e tutti i documenti pertinenti alle attività aziendali, nonché effettuare interviste a dipendenti e a terzi. Il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi, a tale scopo, del supporto di risorse interne o esterne, in relazione alle competenze necessarie.

Il Gestore delle Segnalazioni può inoltre richiedere integrazioni o chiarimenti alla persona segnalante, nonché confrontarsi con eventuali soggetti che si ritenga possano essere in possesso di informazioni utili alla più completa ricostruzione dei fatti.

Il soggetto segnalato viene coinvolto nell'istruttoria soltanto qualora le informazioni raccolte attraverso l'analisi preliminare, la documentazione acquisita e il confronto con altri soggetti non risultino sufficienti a valutare adeguatamente i fatti oggetto della segnalazione.

In tale fase, il soggetto segnalato ha facoltà di chiedere di essere sentito o di produrre osservazioni scritte o documenti ritenuti rilevanti.

In ogni caso, la Fondazione garantisce che nell'ambito delle attività di indagine interna il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, avvenga nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

5.6 Esito dell'indagine e adempimenti successivi

Qualora dall'esito dell'accertamento la segnalazione risulti fondata, il Gestore delle Segnalazioni segnala le disposizioni che si assumono violate ed esprime la propria valutazione in merito agli elementi di prova accertati, alla natura della violazione e alla sua gravità rispetto ai principi e alle disposizioni, nonché in relazione al Modello 231 e al Codice Etico.

Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a sua volta ad informare immediatamente, secondo competenza, i soggetti aziendali dotati dei necessari poteri ed autorità sanzionatorie e disciplinari.

Inoltre, può proporre agli organi competenti la misura disciplinare che ritiene maggiormente idonea, proporzionata e sufficientemente dissuasiva al fine di prevenire il ripetersi della violazione.

Qualora sui medesimi fatti oggetto di un'indagine interna si apra un procedimento penale, la Fondazione garantisce il rispetto dei diritti di difesa riconosciuti dall'ordinamento al soggetto testimone o all'indagato.

Le segnalazioni chiuse, in quanto manifestamente infondate, saranno valutate dal Gestore delle Segnalazioni, eventualmente con il supporto delle altre strutture aziendali competenti, al fine di verificare, nei soli casi in cui emergano elementi oggettivi e documentati, se la segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del segnalante.

Costituisce illecito disciplinare, sanzionato ai sensi del sistema sanzionatorio (cfr. par. 7), la segnalazione volontaria di fatti di cui si conosce la falsità o la palese infondatezza o che si sa non essere stati commessi dal soggetto segnalato. La Fondazione si riserva ogni azione, anche non di natura disciplinare, contro chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni non veritiere oppure finalizzate a danneggiare la Fondazione, gli Organi Sociali o il personale dello stesso.

5.7 Registrazione chiusura del procedimento

Il gestore delle Segnalazioni provvede alla registrazione, gestione e chiusura del procedimento mediante l'aggiornamento dell'apposito registro.

Al momento della chiusura, il registro è aggiornato indicando l'esito della segnalazione e l'avvenuta archiviazione della relativa documentazione, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla normativa vigente. Il Gestore delle Segnalazioni provvede altresì a sollecitare la conclusione formale di eventuali procedimenti correlati ancora in sospeso.

5.8 Conservazione e archiviazione della documentazione

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza

di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e) oltre che degli artt. 5 par. 1 lett. c) e art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e art. 3, co. 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 51 del 2018. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Il sistema di gestione delle segnalazioni è inoltre configurato per assicurare la conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario e la cancellazione o anonimizzazione automatica degli stessi al decorso dei termini di legge.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività conseguenti, il Gestore delle Segnalazioni cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente, accessibile ai soli soggetti autorizzati.

6. Reporting

Il Gestore delle Segnalazioni provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione sullo stato delle segnalazioni ricevute, con dettaglio delle verifiche eventualmente svolte e dei relativi esiti, in occasione dell'emissione delle relazioni periodiche.

Tali relazioni periodiche devono contenere le seguenti informazioni aggregate:

- prospetto riepilogativo contenente il numero di segnalazioni ricevute, la tipologia di segnalazione ricevuta (aperta / anonima), lo status, l'oggetto, l'esito delle attività svolte e gli eventuali provvedimenti adottati;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente management che viene informato sugli esiti delle analisi.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono elementi univoci che indichino la fondatezza e la particolare gravità dell'oggetto della segnalazione e / o possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, il Gestore delle Segnalazioni provvede ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, per consentire gli eventuali interventi ritenuti opportuni dall'organo amministrativo.

7. Garanzie e misure di protezione

7.1 La tutela dell'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti / menzionati nella segnalazione

I soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche ai sensi della disciplina in materia di privacy e protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR).

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

7.2 Misure di protezione

La Fondazione vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, anche laddove la segnalazione dovesse rivelarsi infondata nel merito.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D.lgs. 24/2023 e sono estese anche a:

- i "facilitatori", ossia le persone fisiche operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo con il compito di assistere il segnalante nel processo di segnalazione, mantenendo riservata la propria attività di assistenza;
- le persone fisiche che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e ricorrente;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le violazioni alle misure di tutela della riservatezza o alle misure di protezione da atti ritorsivi o discriminatori costituiscono illecito disciplinare, sanzionato ai sensi del sistema sanzionatorio (cfr. par. 7).

Tuttavia, la divulgazione dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dalla cui rivelazione si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante è ammessa solo qualora rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge, nel contesto di indagini da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto alla difesa della persona coinvolta. In ogni caso, prima della divulgazione di tali informazioni è necessario acquisire il consenso espresso del segnalante o comunicargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di tale rivelazione della sua identità.

Il comportamento o il fatto oggetto della segnalazione, in caso di particolare gravità, potrà essere portato a conoscenza delle Autorità di Polizia, dell'Autorità Giudiziaria o di altre Autorità competenti, unitamente ai risultati delle attività di verifica già svolte dalla Fondazione.

Il processo e/o le misure disciplinari interne della Fondazione non devono essere condizionati da eventuali procedimenti avviati dalla magistratura per lo stesso illecito.

8. Comunicazione sul sistema whistleblowing

La Fondazione assicura un'adeguata comunicazione sul sistema di whistleblowing, al fine di garantire la conoscenza delle finalità, delle modalità operative e delle tutele previste dalla disciplina vigente.

Le attività di comunicazione sono finalizzate, in particolare, a:

- illustrare i principi e gli obiettivi della disciplina whistleblowing;
- descrivere i canali di segnalazione disponibili e le modalità di utilizzo;
- richiamare i doveri di riservatezza e il divieto di atti ritorsivi.

A tal fine, la Fondazione rende disponibili informazioni e materiali informativi, anche mediante strumenti digitali o altra documentazione ritenuta idonea, assicurandone l'aggiornamento in caso di modifiche normative o procedurali.

9. Misure sanzionatorie e disciplinari

La Fondazione prevede e (ricorrendone i presupposti) adotta sanzioni disciplinari nei confronti:

- di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto ritorsivo o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia

collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente procedura;
- del segnalato, o altri eventuali soggetti coinvolti nei fatti segnalati, per le responsabilità accertate;
- di coloro che, ricevuta una segnalazione, omettano di trasmetterla entro 7 giorni al Gestore delle Segnalazioni, ne trattengano copia ovvero utilizzino canali non idonei a garantire la riservatezza e l'onorabilità dei soggetti coinvolti e l'efficacia degli accertamenti;
- dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Con riferimento ai componenti degli Organi Sociali saranno assunte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, potendo giungere, fino anche revoca dell'incarico.

Riguardo ai terzi (es. partner, fornitori, consulenti) valgono i rimedi e le azioni di legge previste dai contratti in virtù di specifiche clausole in essi previste.

10. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

In particolare, si evidenza in tale contesto che:
- le attività di trattamento sottese alla gestione della segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR;
- il soggetto segnalante dovrà ricevere una informativa di cui all'art. 13 GDPR che specifichi le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della segnalazione e i diritti riconosciuti al segnalante dal Regolamento;
- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all'art. 9 GDPR) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (e.g. valutazione e gestione della segnalazione); una volta esaurita la finalità di trattamento, i dati personali saranno conservati sulla base dei criteri e per i periodi indicati all'interno dell'informativa privacy resa all'interessato e successivamente cancellati o anonimizzati;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della segnalazione;
- l'esercizio dei diritti da parte del segnalante, del segnalato o della parte terza (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di gestione della segnalazione come descritto dalla presene procedura, possono essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto ad

altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del segnalante;

- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di segnalazioni, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulta necessario;
- i dati personali vengono conservati limitatamente ai termini appropriati e proporzionati al fine di consentire l'esecuzione della procedura.

11. Riferimenti normativi

11.1 Riferimenti normativi esterni

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e successive modifiche;
- GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 – Protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- L. 20 maggio 1970, n. 300 art. 7 (Statuto dei lavoratori), in materia di sanzioni disciplinari;
- L. 30 novembre 2017, n. 179 in materia di Whistleblowing (per quanto applicabile nei limiti della normativa successivamente abrogata o superata);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 16 marzo 2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (Whistleblowing);
- "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" adottate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, come integrate e aggiornate dalle Linee Guida sui canali interni di segnalazione adottate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e aggiornamenti, nonché dalle Linee Guida sulle segnalazioni esterne adottate con delibera n. 479 del 26 novembre 2025;
- "Guida operativa Whistleblowing", Confindustria, 27 ottobre 2023.

11.2 Riferimenti normativi interni

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001;
- Codice Etico.